



Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale  
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

E pc.

Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Bari  
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazione Ambientale  
Servizio VIA e V.I.N.C.A.  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiBAC per la Puglia  
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Prot. DTEC/AA

Oggetto: BARI – Porto – ID 4529 – Realizzazione di dente di attracco alla banchina capitaneria nella darsena interna molo San Vito. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.  
Parere MiBAC | SABAP- BA prot. n. 6085 del 15/05/2019. Richiesta chiarimenti.

Nell'ambito dell'intervento in oggetto ed in particolare, con riferimento al parere reso nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota prot. n. 6085 del 15/05/2019, questa Amministrazione Proponente avverte la necessità di rivolgere la presente richiesta di chiarimenti, al fine di garantire una corretta interpretazione della sottesa cornice normativa regolante la materia ed assicurare un esito conforme ai medesimi principi.

L'area demaniale di intervento, ai sensi del PPTR Puglia approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, è inclusa tra i Beni Paesaggistici "*Territori Costieri*" (art. 142 co. 1 lettera a) del D.Lgs n. 42/2004) e gli Ulteriori Contesti "*Città Consolidata*" (art. 143 co. 1 lettera e) del D.Lgs n. 42/2004), come dettagliatamente specificato nel parere prot. n. AOO\_089/5546 del 10.05.2018 reso dal Comitato regionale di V.I.A., trasmesso a codesto Ministero e alla scrivente per conoscenza con nota prot. n. AOO\_089/5589 del 10.05.2019.

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE**

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari  
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ  
www.adspmam.it - protocollo@adspmam.it  
pec protocollo@pec.adspmam.it

**BARI**  
P.le C. Colombo 1, 70122  
tel +39 080 5788511  
fax +39 080 5245449

**BRINDISI**  
P.zza V. Emanuele II 7, 72100  
tel +39 0831 562649  
fax +39 0831 562225

**MANFREDONIA**  
L.mare Nazario Sauro 18, 71043  
tel +39 0884 538547  
fax +39 0884 515635

**BARLETTA**  
Via C. Colombo, 76121  
tel +39 0883 531479  
fax +39 0883 345547

**MONOPOLI**  
Molo di Tramontana 70043  
tel +39 080 9376645  
fax +39 080 9376663



La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari nel richiamato parere prot. n. 6085 del 15/05/2019, evidenzia ex D.Lgs 42/2004 che *“l’area in cui si prevede l’intervento alla data del 06.09.85 risulta, ai sensi dell’art. 142, comma 2, lettera b), essere ricompresa nel primo piano pluriennale di attuazione, punto 15.13, ed interessata da apposito P.R. del Porto, approvato con atto n. 945 del 18.01.1974 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici recepito nel P.R.G. vigente dal 1976. ....pertanto, l’area di che trattasi non è soggetta all’applicazione delle disposizioni ope legis ai sensi del Titolo I, Parte III del D.Lgs 42/2004 proprio in quanto compresa in strumenti urbanistici generali approvati prima del 06.09.1985, compresa nel 1° P.P.A., con previsioni che risultano concretamente realizzate”*.

Per quanto sopra, quindi, risulta chiarito che, con riferimento al caso di specie, rientrando il Bene Paesaggistico *“Territori Costieri”* tra quelli esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Titolo I, Parte III del D.Lgs 42/2004, l’intervento è esentato dal procedimento di autorizzazione paesaggistica e dalle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. del PPTR.

Indicati in premessa i su estesi presupposti, non risulta altrettanto chiarita, a sommosso parere di questo Ente, la *ratio* giustificativa per l’attivazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR.

Ed infatti, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91, rappresenta uno strumento di controllo preventivo per gli interventi che ricadono negli Ulteriori Contesti, come individuati dal PPTR - tra cui rientra la *“Città Consolidata”* – dove il comma 9 stabilisce che *“nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l’accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all’art. 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice”*.

L’area portuale di Bari è individuata come *“territorio costruito”* (in quanto zona omogenea A e B come da P.R.G. vigente) negli elaborati scritto-grafici del *“Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) – Primi adempimenti ai sensi dell’art. 5.05 delle N.T.A”* del Comune di Bari, approvato con delibera del C.C. n. 169 del 19.11.2002 e successiva attestazione di coerenza da parte dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia, giusta nota prot. n. 815/06 del 11.02.2003, individuazione di Piano a cui si aggiunge, come evidenziato dalla stessa Soprintendenza, che l’intervento è ricompreso nelle aree di cui all’art.142 comma 2 del Codice (D.Lgs 42/2004).

Tali ultime considerazioni, condurrebbero, nel caso *de quo*, alla coerente deduzione di non cogenza applicativa dell’art. 91 delle NTA del PPTR; *deinde*, la necessità di ogni utile e relativo chiarimento, onde garantire coincidenza di valutazione e armonioso impulso procedimentale.

Francesco Di Leverano  
Direttore Dipartimento Tecnico